


C.C.N.L.
IMPRESE PRIVATE
OPERANTI NEL SETTORE
DELLA DISTRIBUZIONE,
DEL RECAPITO
E DEI SERVIZI POSTALI

08 luglio 2015



IPOSTESI DI ACCORDO

08 luglio 2015

**PER IL RINNOVO DEL CCNL 8 FEBBRAIO 2011
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PRIVATE OPERANTI NEL
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE, DEL RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI**

Addì 08 luglio 2015 in Roma

tra

CNA-Agenzie di Recapito, rappresentata dal referente nazionale Valter Recchia e da Giovanni Giannone, Miria Cerrocchi, assistiti dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali della CNA Nazionale Stefano Niola e da Maurizio De Carli Responsabile Ufficio Politiche Contrattuali;

e

SLC-CGIL, rappresentata da Nicola Di Ceglie e Cinzia Maiolini

SLP-CISL, rappresentata da Sebastiano Cappuccio e Luca Burgalassi

UIL-POST, rappresentata da Pina Esposito

è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali 8 febbraio 2011.

PREMESSO

- che il c.c.n.l. 8 febbraio 2011, importante risultato per il settore, che ha visto la composizione del Tavolo ampliata anche alla componente imprenditoriale di Fise-Are, è scaduto dal 31/12/2012;

- che le Parti stipulanti il c.c.n.l. 8 febbraio 2011 hanno convenuto, con dichiarazione allegata al contratto collettivo stesso, alla luce del processo di liberalizzazione del mercato postale, “di attivare ogni utile iniziativa per la definizione in tempo utile, insieme agli altri soggetti interessati, di un unico contratto di settore”, considerato come “strumento necessario per evitare fenomeni di dumping sociale”;
- che le Parti imprenditoriali stipulanti l'accordo dell'8 febbraio 2011 hanno comunque sottolineato la necessità della “definizione di un quadro normativo di regole omogeneo, in grado di garantire pari condizioni a tutti gli operatori del settore”;
- che la crisi economica nazionale perdura ormai da oltre sei anni, in maniera particolarmente accentuata nel comparto postale che ha visto una inarrestabile diminuzione dei volumi postali, anche in relazione alle mutate abitudini dei cittadini / utenti del servizio postale;
- che in tale quadro, non si sono ravvisate ad oggi le condizioni per avviare un percorso per la definizione di un contratto collettivo valido per tutti gli operatori del settore postale;
- che, pertanto, le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST ritengono essenziale procedere al rinnovo dei singoli contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore postale;
- che, le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST si impegnano a seguire con particolare attenzione la salvaguardia dei livelli occupazionali,

le Parti come sopra rappresentate concordano quanto segue.

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è erogato un importo “una tantum” per il livello 5° super pari a € 250,00 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili, quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2013 – 30 aprile 2015 in cui è stato applicato al rapporto di lavoro il presente c.c.n.l..

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

L'importo sarà corrisposto, quanto a € 150,00 con la retribuzione del mese di agosto e quanto a € 100,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2016; l'importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche.

L'importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

| Liv | Par. | AGOSTO 2015 | GENNAIO 2016 | Totale |
|------|------|----------------|-----------------|--------|
| 1° | 200 | 260,80 | 173,80 | 434,60 |
| 2° | 175 | 228,20 | 152,08 | 380,28 |
| 3° s | 150 | 195,60 | 130,35 | 325,95 |
| 3° | 138 | 179,96 | 120,00 | 299,96 |
| 4° | 128 | 166,96 | 111,30 | 278,26 |
| 5° s | 115 | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
| 5° | 110 | 143,48 | 95,65 | 239,13 |
| 6° | 100 | 130,40 | 86,96 | 217,36 |

Per le imprese che applicano il presente CCNL successivamente al 6/12/2013, l'importo complessivo una tantum di cui sopra, riparametrato ed erogato alle medesime condizioni e modalità, è pari a € 150,00 complessivi, divisi in due tranches di pari entità nei mesi di agosto 2015 e gennaio 2016.

Le Parti concordano, inoltre, un aumento del minimo tabellare per il livello 5° super pari a € 17,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di agosto 2015, secondo la tabella seguente.

| Liv | Par. | Aumento economico agosto 2015 | Retribuzione Tabellare agosto 2015 | Indennità di contingenza | Retribuzione base agosto 2015 |
|------|------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1° | 200 | 29,57 | 1466,23 | € 532,19 | 1998,42 |
| 2° | 175 | 25,87 | 1282,96 | € 525,98 | 1808,94 |
| 3° s | 150 | 22,17 | 1099,70 | € 522,03 | 1621,73 |
| 3° | 138 | 20,40 | 1011,68 | € 519,61 | 1531,29 |
| 4° | 128 | 18,92 | 938,37 | € 517,92 | 1456,29 |
| 5° s | 115 | 17,00 | 843,05 | € 516,65 | 1359,70 |
| 5° | 110 | 16,26 | 806,47 | € 515,89 | 1322,36 |
| 6° | 100 | 14,78 | 733,11 | € 513,76 | 1246,87 |

Le parti concordano altresì che l'elemento di garanzia di cui all'articolo 1 del CCNL 8 febbraio 2011 sarà erogato alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui alla norma citata, a partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2016.

A far data dall'1/1/2016, il punto percentuale di riferimento ai fini del rinnovo del presente CCNL è ulteriormente rivalutato sulla base degli indici inflazionistici definiti per il biennio 2013/2014 dall'ISTAT.

Il presente CCNL decorre dall'01/01/2013 e scade il 31/12/2015.

Per quanto non previsto dal presente accordo restano valide le disposizioni di cui al vigente CCNL.

ARTICOLO NUOVO - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

- 1) E' consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore ai 36 (trentasei) mesi.
- 2) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368/2001, non trovano applicazione gli intervalli di legge nei seguenti casi di assunzione a tempo determinato:
 - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
 - temporanei incrementi dell'attività, previa comunicazione alle r.s.a./r.s.u.;
 - copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, considerate tali fino ad un massimo di dodici mesi;
 - lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda.
- 3) Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 %, fatte salve le esclusioni di legge, del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costruire fino a 10 contratti a tempo determinato.
- 4) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

